



Originale

COMUNE DI PAVAROLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

OGGETTO:

Organo di revisione economico -finanziaria. Nomina 01.01.2025/31.12.2027.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MARTINI Laura - Sindaco	Sì
2. BENVENUTO Eleonora - Consigliere	No
3. BERTINETTI Sergio - Vice Sindaco	Sì
4. PEZZETTA Marco - Consigliere	Sì
5. FRISON Samantha - Consigliere	Sì
6. ADAMO Massimo - Consigliere	Sì
7. DI IORIO Paola - Consigliere	Sì
8. STIZZOLI Paolo - Consigliere	Sì
9. CHIEREGATO Alessandro - Consigliere	Sì
10. FAVRETTI Silvia - Consigliere	Sì
11. STOCOLA Felice Paolo - Consigliere	No
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. MORRA Paolo Oreste il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARTINI Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'*organo di revisione economico-finanziario*, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. *I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*

2. *I componenti del collegio dei revisori sono scelti:*

a) *uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;*

b) *uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;*

c) *uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*

3. *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.*

3-bis. *Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.*

4. *Gli enti locali comunicano ai propri tesorerieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;*

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla data del 31/12/2017, n. 1.124 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di un unico Revisore dei conti;

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto

dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. »;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto *“Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria”* che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'*articolo 5*, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'*articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*»;

Vista la Delibera di Consiglio n. 31 del 29.12.2021 con la quale è stato nominato il rag. Felice LUPIA quale Revisore dei Conti di questo Comune per il periodo 01.12.2022 – 31.12.2024.

Visto inoltre l'art. 235 del D.Lgs. 267/2000 e smi il quale, tra le altre cose, prevede che in caso di proroga: *“...Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*

Dato atto che in vista della scadenza del citato organo di revisione, in data ns. prot. 5160 del 28 novembre 2024, veniva inviata nota alla Prefettura di Torino con cui si comunicava la scadenza del citato organo di revisione economico finanziaria e contestualmente si richiedeva il sorteggio per la nuova nomina;

Preso atto che la Prefettura di Torino, con nota n. 214718/21/W servizio I in data 15.11.2024 - ns. prot. 5292 del 16.11. 2024 comunicava a questo Ente l'esito del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell'Organo di revisione Economico Finanziaria da cui si evince che sono risultati estratti i seguenti nominativi:

1° ROGANO Carlo

2° BERTINO Sara

3° MAMBRETTI Roberto

In data 21 novembre 2024 ns. prot. n. 5398 il dott. Carlo ROGANO comunicava l'accettazione dell'incarico e contestualmente autocertificava il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco dei revisori dei conti;

Ai fini della determinazione dell'indennità spettante al Revisore è necessario considerare decreto interministeriale 20 maggio 2005 (G.U. 04.06.2005, n. 128), recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 20/5/2005)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 20/5/2005)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 20/5/2005)	
1	2	3	4	5
Comuni	Euro	Euro	Euro	
con meno di 500 abitanti	2.060	1.127	1.788	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 500 a 999 abitanti	2.640	853	941	
da 1.000 a 1.999 abitanti	3.450	729	682	
da 2.000 a 2.999 abitanti	5.010	693	493	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni
da 3.000 a 4.999 abitanti	5.900	664	456	
da 5.000 a 9.999 abitanti	6.490	663	336	
da 10.000 a 19.999 abitanti	8.240	692	298	

da 20.000 a 59.999 abitanti	10.020	724	297	anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 60.000 a 99.999 abitanti	11.770	851	309	Comma 4. Quando la funzione di revisione economico - finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
da 100.000 a 249.999 abitanti	13.560	979	399	
da 250.000 a 499.999 abitanti	15.310	1.271	528	
da 500.000 abitanti ed oltre	17.680	1.347	1.368	
Province	Euro	Euro	Euro	
sino a 400.000 abitanti	15.310	156	86	
oltre 400.000 abitanti	17.680	103	64	

Considerato che il [DL 78/2010](#) sanciva che a “*decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni [...] ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.*” Che tale disposizione trovava applicabilità anche per i compensi dovuti al collegio dei revisore degli enti locali (Sezione Autonomie della Corte dei Conti deliberazione n. 29/2015);

Considerato inoltre che non è più intervenuta alcuna proroga al termine di vigenza della decurtazione inizialmente fissato al 2013, poi prorogato in ultimo dal D.L. n. 244/2016 al 31/12/2017 e pertanto non risulta più obbligatorio il taglio del 10% sui compensi dei revisori dei conti;

Per quanto concerne i rimborsi spese spettanti al Revisore dei Conti, vanno richiamati:

- l'art. 241, c. 6 bis, il quale prevede che “*L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi*”;
- l'art. 3 del Decreto Ministeriale 20 maggio 2005, il quale prevede che “*Ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non*

determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente."

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di corrispondere al dott. Carlo ROGANO l'identico compenso corrisposto al rag. Felice LUPIA pari a 3.180,00 annui oltre IVA e Cassa di Previdenza ed eventuali rimborsi spese di viaggio.

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio alle condizioni sopra indicate;

Dato atto che Il Segretario comunale, Responsabile del Servizio Amministrativo e la Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai sensi dell'art. 49 del D.lvo n. 267/2000, in ordine alla presente proposta di deliberazione.

Si propone affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1)** L'incarico della revisione economico-finanziaria, quale Revisore Unico dei Conti di questo Comune, per il triennio dal 01.01.2025/ 31.12.2027 , previsto dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al dott. Carlo ROGANO nato a Strambino il 14.10.1949 iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino al n. 291 e al Registro dei Revisori contabili al n. 50135;
- 2) Di corrispondere**, al Revisore dei Conti il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 20 maggio 2005:

€ 3.180,00 di oltre a cassa professione ed IVA di legge, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per ogni accesso effettivamente compiuto presso l'Ente;
- 3)** di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione del punto all'o.d.g. da parte del Segretario comunale.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. ==, astenuti n. ==, resi nelle forme di legge

DELIBERA

dii approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

Successivamente

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. ==, astenuti n. ==, resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.gs n. 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
MARTINI Laura

Il Segretario Comunale
Dr. MORRA Paolo Oreste

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/01/2025, come prescritto dall'art.124, del D.vo n. 267/2000

Pavarolo , li 27/01/2025

Il Segretario Comunale
Dr. MORRA Paolo Oreste

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art 134 comma 3, del D.lvo 267/2000)

Il Segretario Comunale
Dr. MORRA Paolo Oreste